

R.G. 2/2021

**TRIBUNALE DI CALTANISSETTA**
SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31.05.2022;

rilevato che i ricorrenti, hanno presentato un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e, precisamente, un unico piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti a loro carico, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n. 3/2012;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Roberto Giacalone, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3 L. 3/2012;

ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale;

ritenuto provato lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, atteso che essi non dispongono di un reddito né di un patrimonio prontamente liquidabile, idonei a far fronte a tutti i debiti sugli stessi gravanti;

vista la legge n. 176/2020 con la quale è stato convertito il d.l. 137/2020;

considerato che in sede di conversione (art. 4 ter della legge 176/2020) sono state introdotte modifiche alla legge n. 3/2012;

ritenuto che può essere considerato "consumatore" ai fini della procedura di sovraindebitamento anche il debitore che sia stato imprenditore o professionista, ovvero che mantenga tale qualifica al momento della presentazione del piano (si veda sul punto la decisione del Tribunale di Napoli Nord del 16.03.2021);

ritenuto, invero, che la nuova nozione di consumatore di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) della legge n. 3/2012, come modificata dalla legge n. 176/2020, sembra estendere l'ambito di applicazione della procedura anche al consumatore che presenti nella propria esposizione debitoria obbligazioni



non aventi carattere personale o familiare (cd. debito promiscuo), facendo riferimento la legge a colui che agisce per scopi estranei all'attività di impresa e non più a colui che abbia assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività di impresa e consentendo espressamente al socio illimitatamente responsabile di accedere al piano del consumatore;

ritenuto ammissibile che, mediante il piano del consumatore, si proponga la ristrutturazione oltre che dei debiti privati e consumeristici anche di quelli maturati nell'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, a condizione che si tratti di debiti pregressi e l'attività professionale o imprenditoriale sia cessata e non più proseguita, sicché si giustifica l'esclusione del voto dei creditori data l'estraneità al mercato del soggetto ricorrente, quale imprenditore;

considerato che nel caso di specie, come risultante dalla relazione depositata il 24.05.2022 dall'OCC, residuano a carico della ricorrente

debiti derivanti dall'attività imprenditoriale svolta nel 2015 e subito cessata;

considerato che tali debiti hanno una incidenza minima sul complesso della esposizione debitoria sia singola che della famiglia, costituita in prevalenza da debiti di natura privata e consumeristica;

ritenuto che i ricorrenti hanno cessato da tempo l'attività imprenditoriale intrapresa nell'anno 2015;

ritenuto, per le ragioni sopra esposte, che è ammissibile il piano del consumatore proposto dai coniugi ricorrenti, sotto il profilo dell'ammissibilità dell'inserimento in esso anche dei debiti residui riferibili all'esercizio dell'attività imprenditoriale ormai cessata;

ritenuto che, quanto al presupposto della meritevolezza, tra i requisiti di ammissibilità della proposta del piano del consumatore è richiesto (art. 7 comma 2, lett. d-ter della legge 3/2012) che quest'ultimo non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto che la nuova disposizione preveda una disciplina meno rigorosa rispetto a quella precedente, a tenore della quale era inammissibile la domanda proposta dal sovraindebitato il cui stato oggettivo fosse dipeso (da dolo o anche) da colpa non qualificata;



ritenuto che per ritenere sussistente la condizione ostativa della colpa grave non è sufficiente che il sovraindebitato abbia semplicemente ecceduto, mal calcolato le proprie capacità di rimborso, o che non abbia tenuto in debito conto possibili difficoltà ovvero eventuali, future, riduzioni delle capacità di reddito, ma occorre che il debitore sia stato assai avventato e che la sua imprudenza abbia rasentato l'irragionevolezza;

ritenuto che appare contrario alla *ratio* della norma, così come modificata, limitare l'accesso alla procedura del piano del consumatore ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia dipeso da fatti del tutto sopravvenuti ed imprevedibili;

ritenuto che, per non restringere eccessivamente la portata della Legge n. 3/2012 ed al contempo salvaguardare gli interessi del ceto dei creditori, occorre incentrare l'esame della meritevolezza del debitore sull'indebitamento iniziale (verificando il rapporto rata/reddito al momento della contrazione del debito) e poi sui motivi che abbiano indotto il consumatore a contrarre eventuali ulteriori debiti;

considerato che nel caso di specie risulta che i ricorrenti hanno contratto con la Banca Unicredit s.p.a., nell'anno 2011, un mutuo ipotecario e che, all'epoca della conclusione del suddetto contratto, il rapporto rata/reddito era perfettamente equilibrato;

considerato che risulta che il proponente abbia successivamente concluso un altro contratto di finanziamento al consumo con la CRIO SPV s.r.l. (importo residuo del debito pari ad € 7.993,33);

rilevato che risulta che, a far data dal 2013, il sig. sino ad allora lavoratore dipendente a tempo indeterminato, veniva licenziato e che solo successivamente, nell'anno 2018, riusciva a trovare una nuova stabile collazione lavorativa;

ritenuto che dall'esame del cd. storico del sovraindebitamento, valutato il rapporto rata/reddito nel tempo, risulta che quest'ultimo era equilibrato all'epoca della conclusione del contratto di mutuo e del contratto di finanziamento di cui sopra;

considerato che gli altri debiti sono in parte riconducibili all'attività di impresa avviata nel 2015 dai coniugi, ma mai decollata e subito cessata;



ritenuto che dall'esame della situazione economica dei coniugi risulta che il reddito degli stessi abbia registrato una progressiva riduzione a far data dal 2011, sino a crollare nell'anno 2013, quando il [] subiva il licenziamento dall'impresa presso la quale prestava attività lavorativa;

considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che il sovraindebitamento sia essenzialmente riconducibile alla progressiva contrazione delle entrate reddituali subite dai ricorrenti in conseguenza della incolpevole perdita del posto di lavoro del []

considerato che quest'ultimo non è più riuscito a trovare una stabile occupazione sino all'anno 2018;

ritenuto, pertanto, che va escluso che la situazione di sovraindebitamento sia riconducibile a colpa grave dei debitori;

rilevato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria complessiva pari ad € 122.480,64, essenzialmente riconducibile al debito maturato nei confronti della DoValue s.p.a. per il mancato pagamento del mutuo ipotecario (importo residuo del debito pari ad € 94.125,56);

rilevato che a carico del proponente [] si registra la seguente esposizione debitoria, così distinta nella relazione dell'OCC:

- Mutuo ipotecario DoValue s.p.a. per residui € 47.052,78;
- Riscossione Sicilia, debiti tributari per residui € 308,38;
- Debito verso il Comune di Caltanissetta per € 1.626,00, []
- Debito verso Agenzia delle Entrate per € 516,05;
- Finanziamento chirografario CRIO SPV s.r.l. per residui € 7.993,33;

rilevato che a carico della proponente [] si registra la seguente esposizione debitoria, così distinta nella relazione dell'OCC:

- Mutuo ipotecario DoValue s.p.a. per residui € 47.052,78;
- Riscossione Sicilia debiti tributari per residui € 1.664,63;
- Debito verso il Comune di Caltanissetta per € 23,01;
- Debito verso Agenzia delle Entrate per € 3.239,91;
- Debito verso INPS per € 13.581,17;



ritenuto che, in ragione di quanto esposto in premessa, la sussistenza di debiti residuati dalla pregressa attività di impresa in capo alla ricorrente non fa venir meno l'ammissibilità del piano del consumatore, al quale possono accedere anche quei soggetti *“che abbiano assunto obbligazioni composite e che vogliano, in tal modo, cioè come consumatori, ristrutturarle”* (così Cass. n. 1896/2016);

considerato che i ricorrenti hanno proposto il pagamento integrale del credito prededucibile (compenso spettante all'OCC), il pagamento parziale del creditore ipotecario DoValue s.p.a. nella misura del 72%, il pagamento parziale dei debiti erariali (nella misura del 70%), dei debiti tributari (nella misura del 61%) e dei tributi locali (nella misura del 68%), nonché il pagamento del 20% del debito chirografario verso CRIO SPV s.r.l.;

rilevato che è prevista una durata del piano pari ad anni 11 per il debitore e pari ad anni 14 per la debitrice in ragione della diversa composizione della situazione debitoria e delle differenti entrate reddituali dei coniugi;

ritenuto che risulta osservato il principio della distinzione tra masse attive e passive dei proponenti e quello di cui all'art. 2741 c.c. (concorso dei creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione);

considerato che i ricorrenti assolveranno all'impegno relativo al pagamento delle rate mensili, destinando ai creditori parte del loro reddito da lavoro e trattenendo la somma occorrente al soddisfacimento delle loro esigenze di vita e della loro famiglia;

ritenuto che le rate mensili previste dal piano risultano compatibili con la capacità reddituale dei debitori;

considerato, conseguentemente, che sussiste una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano;

ritenuto che la dilazione di pagamento dei creditori privilegiati oltre l'anno, prevista dall'art. 8 comma 4 L. 3/2012, è ammessa purché sia data ai titolari dei crediti privilegiati la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore istante, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo nel pagamento (così Cassazione, ordinanza n. 17391 del 20.08.2020);

considerato che, nel caso di specie, i titolari dei crediti privilegiati sono stati debitamente interpellati;



considerate le contestazioni formulate dal creditore PRISMA SPV s.r.l. e per essa DoValue s.p.a.;

ritenuta la convenienza della proposta di piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria come evincibile dalla relazione particolareggiata del professionista, le cui conclusioni vanno condivise;

ritenuto, invero, che la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria, ai sensi dell'art. 12 bis, quarto comma, L. 3/2012, vada effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore bensì all'intera massa passiva, atteso che le procedure di sovraindebitamento perseguono una finalità pubblicistica di tutela del mercato, per evitare il diffondersi di fenomeni usurari, finalità che mal si concilia con l'esigenza di garantire il singolo creditore (così Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 2 dicembre 2020);

considerato che, nel caso di specie, la percentuale di soddisfacimento prevista nel piano in favore del creditore ipotecario consente a quest'ultimo di ottenere un importo pari al prezzo di stima del bene immobile su cui insiste l'ipoteca;

ritenuto che la percentuale di soddisfacimento degli altri creditori privilegiati e dei chirografari è superiore nell'ipotesi di omologa del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (nella quale non otterrebbero alcun soddisfacimento);

ritenuto conclusivamente che la proposta di piano del consumatore va ritenuta complessivamente preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione sia al creditore opponente che all'intera massa dei creditori;

ritenuto che, in ragione dell'età dei proponenti anni 44 e anni 38) e considerato che trattasi di lavoratori dipendenti il cui reddito si presume essere costante negli anni a venire, la durata del piano (pari a complessivi anni undici per il primo e quattordici per la seconda) può reputarsi ragionevole;

ritenuto, conclusivamente, che la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento proposta per i creditori costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare ragionevolmente gli interessi del debitore e quelli dei creditori;



ritenuto, infine, che la proposta di piano può essere omologata e che va demandata al professionista nominato, dott. Roberto Giacalone, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento di esso;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore proposto da

attribuisce al professionista nominato con i compiti dell'OCC, dott. Roberto Giacalone, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che il professionista documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno e comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice Delegato;

ordina la pubblicità del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito del Tribunale di Caltanissetta e la comunicazione alla Banca d'Italia, a cura del professionista;

inibisce ai ricorrenti la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

dispone che le spese del procedimento restino a carico dei ricorrenti.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai debitori e al gestore della crisi.

Caltanissetta, 01.06.2022

Il Giudice Delegato

Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

